

N. 2150

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

e dal Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI)

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione

e l'innovazione (BRUNETTA)

e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (SACCONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2010

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	11
Allegato	»	17
Disegno di legge	»	24
Testo del decreto-legge	»	25

Onorevoli Senatori. – Il presente decretolegge ha come obiettivo primario quello di porre in essere un primo, immediato e urgente intervento volto a riformare, negli assetti fondamentali, un settore in profonda crisi come quello dello spettacolo ed in particolare il settore lirico-sinfonico, tenendo conto, peraltro, delle più recenti istanze formulate, in tale ambito, anche dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), al fine di razionalizzare le spese degli enti lirici e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte.

La necessità e l'urgenza di tale riforma, invocata per il settore lirico-sinfonico dagli stessi amministratori degli enti lirici, nonché dai medesimi lavoratori, è resa, ormai, non più procrastinabile dalla difficile situazione in cui versano molte delle quattordici fondazioni liriche del nostro Paese (Teatro Comunale di Bologna, Teatro Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Teatro Lirico di Cagliari ed infine il Teatro Petruzzelli di Bari), dovuta alle consistenti spese di mantenimento di tali enti ed in particolare alle spese per il personale (circa 5.500 unità) che assorbono circa il 70 per cento del finanziamento pubblico. Per rendersi conto dello stato di crisi del settore lirico-sinfonico basti considerare che, ad oggi, la spesa per il personale, sostenuta dagli enti lirici, assorbe un valore economico superiore al finanziamento statale (nel 2008 euro 340.146.756 di costo, a fronte di euro 235.465.231 di contributo).

Dal 2002 al 2008 risultano accumulate dal settore lirico-sinfonico perdite per complessivi euro 200.310.833, a fronte di una situazione patrimoniale che vede in molti casi eroso anche il patrimonio indisponibile costituito dal diritto d'uso gratuito degli immobili. Elevatissimi risultano essere, inoltre, gli interessi passivi (euro 9.426.124 nel 2008) a causa del continuo ricorso al credito bancario, nonostante la tempestività della erogazione dei contributi da parte dello Stato.

Il presente decreto-legge reca, infine, disposizioni che riformano l'età pensionabile dei ballerini e dei tersicorei che, al pari di molti altri Paesi europei, viene portata a quarantacinque anni di età; disposizioni finalizzate ad adeguare la «mission» di Cinecittà Luce Spa alle prescrizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); disposizioni volte a disciplinare la tenuta del pubblico registro cinematografico da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nonché disposizioni in tema riordino delle funzioni già svolte dall'Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (MAIE), a tutela degli artisti interpreti ed esecutori, e in tema di servizi culturali.

Esaminando, di seguito, analiticamente i diversi articoli che caratterizzano il presente decreto-legge si evidenzia quanto segue.

Articolo 1

Il presente articolo reca disposizioni per il sistematico riordino del settore lirico-sinfonico, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

Si prevede la possibilità di riconoscere forme organizzative speciali per le fonda-

zioni liriche che rivestano peculiarità nel rispetto di determinati parametri sia qualitativi sia quantitativi.

Articolo 2

Il presente articolo prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche sia sottoscritto tra una delegazione datoriale, che si avvale della collaborazione dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni medesime. L'accordo sottoscritto è poi sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Tale scelta è giustificata dalla circostanza che, di fatto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono a tutti gli effetti degli organismi di diritto pubblico, in quanto, fra l'altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici (Stato, regioni, province, comuni ed altri).

Tutto ciò al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche destinate alle fondazioni liriche ed il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva in questo ambito.

Articolo 3

Il presente articolo reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, si attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del predetto personale, che può svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione del sovrintendente. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo a decorrere dal 1º gennaio 2011, anche se restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposi-

zioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole in ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

In merito alle suddette disposizioni è stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Inoltre, per i corpi artistici, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di costituirsi in forma organizzativa autonoma se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, viene espressamente previsto che il mancato adempimento dell'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del citato articolo 23 (ovvero il mancato riconoscimento alla fondazione di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione), in quanto riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione, costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Si provvede, poi, a novellare in parte l'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e debbono essere ricontrattati tra le parti.

Conseguentemente i contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione

del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Tutto ciò al fine di consentire che vi sia un sistema di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa aziendale perfettamente coordinato che consenta una effettiva razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate al settore, che sono in larghissima parte destinate a sostenere le spese per il personale.

Al fine di ridurre i costi del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche e stimolare le parti contraenti a stipulare nel più breve tempo possibile il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, considerato lo stato di crisi in cui versa il settore e la non soddisfacente produttività dello stesso, si prevede che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del 50 per cento.

Si ritiene che il termine di un anno del decreto-legge, dall'entrata in vigore del decreto legge, previsto per la stipula del nuovo contratto collettivo, prima dell'operatività della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, costituisca un arco temporale congruo e adeguato per assicurare alle parti la possibilità di pervenire alla definitiva sottoscrizione, in tempi brevi, del nuovo accordo collettivo.

Dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute nel limite massimo del *turnover* del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, ferme restando le compatibilità di bilancio di ogni fondazione. Ciò consentirà alle fondazioni di ridurre i costi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti «aggiunti», invece, non possono superare il 15 per cento dell'organico approvato. In ogni caso, è data alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. È comunque consentita l'assunzione a tempo indeterminato per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Infine, il presente articolo prevede che, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la gestione finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche deve essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio. In considerazione del fatto che i costi del personale incidono per circa il 70 per cento sui costi complessivi delle fondazioni liriche e visti i numerosi contenziosi avviati, per ottenere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei predetti enti da personale assunto a tempo determinato, è stata rilevata la necessità di confermare per le fondazioni liriche, con una norma avente carattere interpretativo, il contenuto delle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1977, n. 426, in base alle quali non solo sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973 ma sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Pertanto, le assunzioni effettuate in violazione del suddetto divieto sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.

Si prevede inoltre, come già ricordato, la possibilità che le fondazioni lirico-sinfoniche possano avvalersi, per le assunzioni di personale, delle tipologie contrattuali e delle

forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Infatti, la prestazione lavorativa del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, in molti casi, si contraddistingue per essere caratterizzata da forte flessibilità e discontinuità, essendo legata, per frequenza e durata, all'esecuzione dello spettacolo, ed assume, pertanto, in molti casi natura occasionale e talvolta saltuaria.

Infine, sempre a fini di contenimento delle spese di personale, viene previsto che si applichino ai dipendenti delle fondazioni liricosinfoniche, per le attività di missione all'estero, le disposizioni in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento vigenti per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Questo stesso articolo prevede inoltre che, per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile sia fissata per uomini e donne compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo comma 6, della legge 8 agosto n. 335, relativo all'età inferiore. All'onere derivante da tale previsione, valutato in euro 1.700.000 annui, si provvede, a decorrere dal 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n.191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 aprile 1997, n. 182, a decorrere dal 1º gennaio 1998 per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni istituito presso l'Ente nazionale di previ-

denza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (EN-PALS), l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni diciotto mesi fino a raggiungere l'età di 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne. Ai sensi del suddetto articolo, inoltre, per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti al suddetto Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.

La tematica dell'età pensionabile dei ballerini e dei tersicorei rappresenta una questione particolarmente sentita non solo in Italia ma anche all'estero. In Francia, per esempio, l'età pensionabile dei tersicorei è fissata al quarantaduesimo anno di età, in linea con quanto affermato da molti studiosi del settore concordi nello stabilire che il periodo di vita attiva per un danzatore non vada oltre i 40/ 45 anni.

Articolo 4

Il presente articolo attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali il potere-dovere di rideterminare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con propri decreti non aventi natura regolamentare, i criteri selettivi di assegnazione dei contributi alle attività svolte e rendicontate dello spettacolo dal vivo, nonché i criteri di liquidazione e di anticipazione dei contributi ancora da assegnare. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quanti-

tativi e dell'importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico.

L'obiettivo che si intende perseguire, attraverso la predetta disposizione, è quello di razionalizzare l'intero sistema di finanziamento statale destinato agli organismi dello spettacolo dal vivo, tenendo conto, a differenza di quanto accade oggi, dell'attività effettivamente consuntivata e dunque svolta dagli stessi, degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta, del buon andamento della gestione dei predetti soggetti nonché degli interventi di riduzione delle spese da essi operati.

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 prevede, in particolare, che dal 2010 possono essere liquidate anticipazioni dei contributi ancora da erogare fino all'80 per cento dell'ultimo contributo già assegnato. La previsione va letta nel contesto della complessiva disposizione che razionalizza il procedimento di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, emancipando l'Amministrazione dal problema delle assegnazioni deliberate su mero preventivo. Tali assegnazioni, infatti, sono spesso successivamente ridotte o addirittura revocate all'atto della verifica della effettiva attività prodotta, con ricorrente pericolo di insuccesso delle procedure di ripetizione delle somme non dovute.

La posticipazione ad esercizio successivo della assegnazione dei contributi continua a postulare una congrua erogazione di somme agli organismi di spettacolo, quali anticipazioni intese a permettere l'avvio della produzione artistica. Ma la spesa che ne deriva non aumenta il flusso di esborso già operato nell'attuale regime, basato sulla concessione immediata, ad inizio anno, di anticipazioni del 50 per cento e di successiva erogazione della differenza (30 per cento) tra tale misura del 50 per cento e quella dell'80 per cento del contributo, una volta che questo venga assegnato a seguito delle riunioni delle com-

missioni consultive per le attività di spettacolo, che tendenzialmente si tengono già nel mese di marzo di ogni anno. Con questa disposizione, pertanto, si conferisce liquidità agli organismi di spettacolo in misura non necessariamente superiore a quella attuale, atteso che l'anticipazione dell'80 per cento è calcolata sull'ultimo contributo già assegnato.

Inoltre, mentre allo stato attuale non è rigettabile l'istanza di anticipazione, una volta che il contributo sia stato assegnato in seguito allo svolgimento delle commissioni consultive per le attività di spettacolo, la nuova disposizione, ora introdotta, rende facoltativa la concessione da parte dell'Amministrazione delle suddette anticipazioni, che verranno, pertanto, accordate in ragione di precise garanzie rese da parte dell'operatore sia in termini di capacità realizzativa del progetto presentato sia in termini di capacità finanziaria; quest'ultima potrà essere dimostrata anche attraverso il ricorso ad apposita polizza fideiussoria. Sono condizioni, queste appena descritte, che non tutti gli organismi di spettacolo possono assicurare a monte, con l'attuale riforma che fa slittare all'esercizio successivo la effettiva assegnazione del contributo. In definitiva l'entrata in vigore delle nuove disposizioni intende conseguire, tra gli altri obiettivi, quello di rallentare il flusso di spesa in carenza di idonee garanzie da parte degli istanti.

Articolo 5

Con le disposizioni previste dal presente articolo si provvede alla necessaria ed urgente ridefinizione delle funzioni e dei compiti del gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Luce Spa, nato nel maggio del 2009 a seguito della fusione tra Cinecittà *Holding* e l'Istituto Luce.

La nuova configurazione della «mission» della Società in argomento è imposta dall'articolo 3, comma 27, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007,

n. 244), che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche non possano mantenere partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi non di interesse generale.

La disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge dà corpo ad un adempimento normativo non più procrastinabile, in particolare, in riferimento alla scadenza temporale prevista in proposito al comma 29 del predetto articolo 3 della legge finanziaria per il 2008.

Il fine che si intende raggiungere è, dunque, quello di orientare le funzioni e i compiti pubblici su attività e servizi di preminente interesse generale, al fine di costituire una coerente applicazione, nella specifica fattispecie, della citata norma della legge finanziaria per il 2008.

In tal senso, alla luce della riconfigurata «mission» del Gruppo pubblico cinematografico, il comma 2 del presente articolo novella l'articolo 12, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 2004, n. 28 (cosiddetta «Legge cinema»), prevedendo la possibilità che l'Amministrazione per i beni e le attività culturali possa affidare la gestione del fondo per le attività cinematografiche anche alla stessa Cinecittà Luce Spa, in quanto organismo «in house» del Ministero per i beni e le attività culturali. La gestione dei relativi fondi avverrà sulla base della contabilità speciale.

Articolo 6

La disciplina europea sul diritto d'autore detta regole comuni per l'opera cinematografica e per l'opera audiovisiva. I registri di pubblicità delle opere dell'ingegno devono assicurare sistemi atti a proteggere in modo equivalente i differenti generi di opere a condizione di equivalenza di tutela sostanziale. La pubblicità legale è di ausilio alla circolazione delle opere, rendendone pubblica l'esistenza e l'appartenenza dei diritti e costitui-

sce anche valido mezzo per coadiuvare la repressione degli illeciti: riproduzioni abusive su supporti e violazioni operate attraverso la diffusione telematica delle opere.

Risulta pertanto essenziale, sulla base delle considerazioni di cui sopra, garantire – in analogia con gli altri sistemi europei di pubblicità legale, operanti da già da moltissimi anni (un esempio è il *Registre du cinéma et de l'audiovisuel* francese) – la possibilità di registrare oltre alle opere cinematografiche anche le opere audiovisive.

La disposizione di cui al comma 1, pertanto, apporta talune modifiche all'articolo 103, secondo e quinto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ove è già previsto che la SIAE curi la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, ora esteso anche alle opere audiovisive. La gestione del registro, pertanto, resta completamente affidata alla SIAE, ente pubblico economico a base associativa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, che non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La SIAE, pertanto, destina alla gestione del registro in argomento le tariffe che gli utenti del registro corrispondono per avvalersi dei relativi servizi.

La disposizione in parola non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

Il presente articolo, a tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, specifica il quadro normativo all'interno del quale va ad inserirsi l'attività svolta dal nuovo Istituto mutualistico artisti intepreti esecutori (IMAIE), associazione di diritto privato ma sottoposta a vigilanza ministeriale, a cui dovranno essere attribuite le funzioni e le risorse dell'I-MAIE messo in liquidazione in data 14 lu-

glio 2009. Tutto ciò a maggior difesa e tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori.

Articolo 8

Reca tra l'altro l'abrogazione di talune disposizioni normative in materia di spettacolo non più attuali, nonché dell'articolo 14 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

L'abrogazione di tale disposizione si propone l'obiettivo di restituire all'Amministrazione il normale ambito di discrezionalità tecnico-amministrativa nella scelta di merito sulle procedure di affidamento in concessione dei cosiddetti «servizi aggiuntivi». La norma del 2007, infatti, in contrasto con il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e con lo stesso diritto comunitario, impone irrazionalmente all'Amministrazione l'affidamento integrato in global service dei servizi di accoglienza al pubblico e di quelli strumentali degli istituti e luoghi della cultura, in tal modo irrigidendo in una norma primaria quello che avrebbe dovuto essere il contenuto di una mera direttiva amministrativa, così impedendo all'Amministrazione di compiere le proprie valutazioni tecniche di convenienza amministrativa sull'opportunità o meno di accorpare o di scindere i singoli servizi all'interno dei singoli istituti museali.

Inoltre, la norma in questione ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale non avente natura regolamentare (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 29 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2008), che ha previsto, a sua volta, la necessità di adottare la procedura aperta (asta pubblica) per la selezione dei concessionari, e ciò in palese violazione del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici, oltreché del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che richiedono per l'affidamento di tali concessioni il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento proporzionalità (articolo 30 del decreto legislativo n. 163 del 2006), ovvero il ricorso a procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti (articolo 115, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004).

Più in particolare, il codice dei contratti pubblici indica il ricorso alla procedura ristretta quale procedura appropriata per la selezione qualitativa adatta a tale tipologia di servizi (articolo 55, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006: «Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa»).

Peraltro, la stessa Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali, istituita con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, dopo ampia e approfondita istruttoria, ha dimostrato l'utilità e l'opportunità, al fine di migliorare la qualità dei servizi, che le procedure di scelta dei concessionari fossero svolte mediante procedure ristrette di preselezione, mettendo a gara i servizi aggiuntivi in forma integrata o disgiunta a seconda delle dimensioni e caratteristiche di ciascun istituto e luogo della cultura o di più istituti da integrare tra loro.

Il recente decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità istituiti per il pubblico, ha stabilito la prosecuzione dei rapporti comunque in atto, relativi ai medesimi servizi, che restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se

scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandire entro il 30 giugno 2010.

Da qui la straordinaria necessità e urgenza di abrogare la disposizione del 2007, che si pone come irrazionale ostacolo al legittimo spiegarsi dalle valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione e che costituisce una inutile aggiunta al generale quadro normativo di riferimento, relativo alle procedure di evidenza pubblica, costituito dal codice dei contratti pubblici e dal codice dei beni culturali e del paesaggio (articolo 115).

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Reca disposizioni per il sistematico riordino del settore lirico-sinfonico, al fine di informare la gestione delle fondazioni liriche ai principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità e riconoscere ad alcune di esse particolari forme organizzative speciali.

Tali disposizioni non inducono effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 2

Ridisciplina il procedimento di definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, introducendo l'obbligo di certificazione da parte della Corte dei conti. Ciò al fine di monitorare e tenere sotto controllo i costi contrattuali e favorire il risanamento della situazione finanziaria, pesantemente deficitaria, delle fondazioni.

Non produce effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 3

Il presente articolo reca le seguenti disposizioni.

- 1. Si attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche, che può svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e facendo comunque salve, nelle more della sottoscrizione del contratto, le pertinenti disposizioni della legislazione vigente in materia di cumulo di impieghi e di contratti di collaborazione.
- 2. Si rafforza l'impegno di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che prevede il riconoscimento alla fondazione lirica, in caso di costituzione di gruppi artistici, di taluni vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione. In tale senso, il mancato adempimento dell'impegno suddetto costituisce obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva della convenzione.
- 3. Si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e con il medesimo

contratto collettivo nazionale non possano essere applicati e debbano essere ricontrattati tra le parti; ciò al fine di consentire che vi sia un sistema di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa aziendale perfettamente coordinato che consenta una effettiva razionalizzazione delle risorse pubbliche destinate al settore, che per il 70 per cento sono destinate a sostenere le spese per il personale.

- 4. Al fine di ridurre i costi del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche e stimolare le parti contraenti a stipulare nel più breve tempo possibile il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, considerato lo stato di crisi in cui versa il settore e la non soddisfacente produttività dello stesso, si prevede che, a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, sia ridotto del 50 per cento. Trattasi anche in questo caso di misure di razionalizzazione volte a produrre economie e prive di effetti sulla finanza pubblica.
- 5. Si prevede, al fine di assicurare il contenimento dei costi delle fondazioni lirico-sinfoniche, che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle medesime fondazioni sia fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nonché di indire procedure concorsuali a tale scopo, fatto eccezione per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute nel limite massimo del *turnover* del personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente, ferme restando le compatibilità di bilancio di ogni fondazione e previa autorizzazione ministeriale.

6. Si provvede a porre in essere una disposizione interpretativa e confermativa della legge 22 luglio 1977, n. 426, in base alla quale, non solo sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, ma sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Pertanto, le assunzioni effettuate in violazione del suddetto divieto sono prive di efficacia, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte.

Peraltro, la medesima disposizione prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi, per le assunzioni di personale, delle tipologie contrattuali e delle forme di organizzazione del lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Infine, sempre a fini di contenimento delle spese di personale, viene previsto che si applichino ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, in via transitoria, per le attività di missione all'estero, le disposizioni in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento vigenti per i dipendenti pubblici.

Tali disposizioni non inducono effetti sulla finanza pubblica.

7. Si prevede che, per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile sia fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età inferiore. L'onere derivante dal presente comma è valutato in euro 1.700.000 annui a decorrere dal 2010 ed è basato sui dati elaborati dal competente Istituto previdenziale, l'ENPALS. All'onere suddetto si provvede, a decorrere dal 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Attualmente, l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 1997 prevede che, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata a regime in 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.

Con la disposizione in esame, si prevede come già esposto sopra, che, per i medesimi lavoratori, l'età pensionabile sia fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'applicazione, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, relativo all'età inferiore.

La maggiore spesa pensionistica conseguente all'applicazione della nuova normativa è stimata, sulla base dei dati amministrativi in possesso dell'ente assicuratore ENPALS, in riferimento alla cosiddetta «ipotesi massimante», la quale prevede, in via prudenziale, che tutti gli assicurati contribuenti nei vari anni dell'intervallo temporale considerato raggiungano i requisiti minimi per il conseguimento della prestazione al raggiungimento dell'età di pensionamento. Non sono state contemplate uscite del pensionato per morte o altre cause.

L'importo medio di pensione è pari a circa 17.800 euro annui nel 2010. Sulla base dei dati relativi alla base assicurativa dei lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, gli effetti finanziari sono indicati nella tabella seguente.

Anno	Numero pensionati a normativa modificata	Numero pensionati a normativa vigente	Maggiore spesa pensionistica
2010	154	63	1.623
2011	190	98	1.681
2012	211	133	1.453
2013	234	162	1.365
2014	250	201	940
2015	271	224	913
2016	302	251	1.011
2017	327	271	1.137
2018	353	284	1.226
2019	390	320	1.363

(importi in migliaia di euro)

Articolo 4

Trattasi di norma di mera natura ordinamentale, volta a razionalizzare l'intero sistema di finanziamento statale destinato agli organismi dello spettacolo dal vivo e priva di effetti sulla finanza pubblica.

L'ultimo periodo dell'articolo 4 prevede, in particolare, che dal 2010 possono essere liquidate anticipazioni dei contributi ancora da assegnare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo già assegnato. La previsione va letta nel contesto della complessiva disposizione che razionalizza il procedimento di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, emancipando l'Amministrazione dal problema delle assegnazioni deliberate su mero preventivo. Tali assegnazioni, infatti, sono spesso successivamente ridotte o addirittura revocate all'atto della verifica della effettiva attività prodotta, con ricorrente pericolo di insuccesso delle procedure di ripetizione delle somme non dovute.

La posticipazione ad esercizio successivo della assegnazione dei contributi continua a postulare l'erogazione agli organismi di spettacolo di una congrua disponibilità di somme quali anticipazioni intese a permettere l'avvio della produzione artistica. Ma la spesa che ne deriva non aumenta il flusso di esborso già operato nell'attuale regime, basato sulla concessione immediata, ad inizio anno, di anticipazioni del 50 per cento e di successiva erogazione della differenza (30 per cento) tra tale misura del 50 per cento e quella dell'80 per cento del contributo, una volta che questo

venga assegnato a seguito delle riunioni delle commissioni consultive per le attività di spettacolo, che tendenzialmente si tengono già nel mese di marzo di ogni anno. Con questa disposizione, pertanto, si conferisce liquidità agli organismi di spettacolo in misura non necessariamente superiore a quella attuale, atteso che l'anticipazione dell'80 per cento è calcolata sull'ultimo contributo già assegnato.

Inoltre, mentre allo stato attuale non è rigettabile l'istanza di anticipazione, una volta che il contributo sia stato assegnato in seguito allo svolgimento delle commissioni consultive per le attività di spettacolo, la nuova disposizione, ora introdotta, rende facoltativa la concessione da parte dell'Amministrazione delle suddette anticipazioni, che verranno, pertanto, accordate in ragione di precise garanzie rese da parte dell'operatore sia in termini di capacità realizzativa del progetto presentato sia in termini di capacità finanziaria, che potrà, quest'ultima, essere dimostrata anche attraverso il ricorso ad apposita polizza fideiussoria. Sono condizioni, queste appena descritte, che non tutti gli organismi di spettacolo possono assicurare a monte, con l'attuale riforma che fa slittare all'esercizio successivo la effettiva assegnazione del contributo. In definitiva l'entrata in vigore delle nuove disposizioni intende conseguire, tra gli altri obiettivi, quello di rallentare il flusso di spesa in carenza di idonee garanzie da parte degli istanti.

Articolo 5

Con le presenti disposizioni si provvede alla necessaria ed urgente ridefinizione delle funzioni e dei compiti di del Gruppo pubblico cinematografico Cinecittà Luce Spa, nato nel maggio del 2009 a seguito della fusione tra Cinecittà *Holding* e l'Istituto Luce in attuazione di quanto previsto da specifica norma inserita nella legge finanziaria 2008 (articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

In particolare, il comma 2 opera le necessarie modifiche all'articolo 12, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, («Legge cinema»), prevedendo la possibilità che la gestione del fondo per le attività cinematografiche possa essere affidata anche a Cinecittà Luce Spa.

Articolo 6

La disposizione in parola non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale disposizione, infatti, apporta talune modifiche all'articolo 103, secondo e quinto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ove è già previsto che la SIAE curi la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, ora esteso anche alle opere audiovisive.

La gestione del registro, pertanto, resta completamente affidata alla SIAE, ente pubblico economico a base associativa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, che non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, indivi-

duate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La SIAE, pertanto, destina alla gestione del registro in argomento le tariffe che gli utenti del registro corrispondono per avvalersi dei relativi servizi.

Tale registro come gli altri registri di pubblicità delle opere dell'ingegno, è volto ad assicurare un sistema atto a proteggere efficacemente le opere cinematografiche, e ora anche audiovisive, in considerazione del fatto che la pubblicità legale è di ausilio alla circolazione delle opere, rendendone pubblica l'esistenza e l'appartenenza dei diritti.

Articolo 7

Il presente articolo specifica e riordina il quadro normativo all'interno del quale va ad inserirsi l'attività che sarà svolta dal nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), istituto a cui dovranno essere attribuite le funzioni e le risorse del soppresso IMAIE, a tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori. Non induce effetti sulla finanza pubblica, in quanto il nuovo IMAIE è configurato come associazione di diritto privato che, in ragione delle peculiari funzioni attribuite a difesa dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, viene ora sottoposto a vigilanza ministeriale.

Articolo 8

Reca l'abrogazione di talune disposizioni normative in materia di spettacolo e servizi culturali al pubblico, che non induce effetti sulla finanza pubblica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.

... Omissis ...

Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia difondazioni lirico-sinfoniche). - ... Omissis ...

5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei principi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a*), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENP ALS.

... Omissis ...

- Art. 4. (Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche). ... Omissis ...
- 13. Per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni.

... Omissis ...

Decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202

Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

... Omissis ...

Art. 5-bis. - ... Omissis ...

- 2. In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nella società di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
- 3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle in-

dustrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo I della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di una percentuale della quota del Fondo medesimo destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione.

4. Nella prospettiva della costituzione di un polo pubblico dell'audiovisivo, la società stipula convenzioni con l'IRI S.p.a. nei settori di attività di interesse comune.

... Omissis ...

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28

Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

... Omissis ...

Art. 12. - (Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche). - ... Omissis ...

7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 23. - (*Pubblico registro per la cinematografia*). - 1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Art. 103. - ... Omissis ...

La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

... Omissis ...

La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.

... Omissis ...

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

... Omissis ...

Art. 27. - ... Omissis ...

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica

di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

... Omissis ...

Legge 22 luglio 1977, n. 426

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali.

Art. 1. - ... Omissis ...

La corresponsione di contributi è disposta, a favore dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali, riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per l'80 per cento dell'atto della concessione dei contributi medesimi; l'erogazione del residuo è effettuata a manifestazioni ultimate, previa presentazione di documentazione attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge.

Acconti fino all'80 per cento dei contributi possono essere concessi nei termini e con le modalità di cui al precedente comma del presente articolo alle altre attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli assegnatari che abbiano beneficato per almeno tre anni di sovvenzioni statali.

... Omissis ...

Legge 6 marzo1980, n. 54

Interventi a sostegno delle attività musicali.

... Omissis ...

Art. 2. - ... *Omissis* ...

Acconti dell'80 per cento dei contributi concessi saranno corrisposti nei termini e con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 1, L. 22 luglio 1977, n. 426, anche agli enti, società, istituzioni, associazioni che ne sono assegnatari per le attività del titolo III, L. 14 agosto 1967, n. 800, quando le stesse risultino annualmente programmate e ne è accertato il regolare svolgimento in due precedenti esercizi.

... Omissis ...

Restando in vigore le disposizioni dell'art. 1, commi sesto e settimo, dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3, L. 22 luglio 1977, n. 426.

... Omissis ...

Legge 17 febbraio 1982, n. 43

Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo.

Art. 2. – ... Omissis ...

La corresponsione, ai sensi del settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, dell'acconto fino all'80 per cento dei contributi per le attività musicali viene disposta contestualmente alla loro assegnazione quando dagli aventi diritto ne sia stata fatta formale richiesta, nei modi prescritti, con la stessa domanda di concessione di essi contributi.

... Omissis ...

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Art. 2. - (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) – ... Omissis ...

392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

... Omissis ...

Art. 14. - (Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi – Beni culturali). –

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.

- 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, è disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.
- 3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 aprile 2008.

... Omissis ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché in materia di attività e servizi culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico)

- 1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:
- *a)* razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità ed imprenditorialità, anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni:
- b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con par-

ticolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione;
- d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale;
 - e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;
- f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza.
- 2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.
- 3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico)

1. In attesa della riforma organica del sistema di contrattazione collettiva riguardante i rapporti di lavoro alle dipendenze delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1º gennaio 2011. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

- 2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera *c*) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- 3. Il comma 5 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4». I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi e la produttività del settore, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa aziendale, in godimento ai dipendenti delle fondazioni medesime, è ridotto del cinquanta per cento.
- 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso

dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosi detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

- 6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
- 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente:
- «4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età inferiore.».
- 8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 8, valutato in euro 1.700.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione

dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di attività culturali)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2011, i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonché le modalità per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attività già svolte e rendicontate. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di attività cinematografiche)

- 1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
- «2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", esercita

i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

- 3. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono ricompresi nelle attività e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la distribuzione, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di:
 - a) opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio;
 - b) opere cinematografiche di cortometraggio;
- c) opere cinematografiche espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove tecnologie.
- 4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo.».
- 2. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.».

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive)

- 1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo econo-

mico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le relative tariffe e la documentazione probatoria necessaria per l'accertamento della titolarità dei diritti.»;

- b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive».
- 2. È abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente.
- 3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.

(Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori)

- 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, assicurando che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio.
- 2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e

- 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile.
- 3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.

Articolo 8.

(Abrogazioni)

- 1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800.
- 2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le parole: «di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse.
 - 3. Sono abrogati:
- *a)* il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426;
- *b*) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: «dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse;
- c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;
 - d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- e) l'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi – Bondi – Brunetta – Sacconi

Visto, il Guardasigilli: ALFANO